

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo,
in persona dell'avv. Cosimo Pekelis,
sul ricorso ex art. 22 della L. 689/81
proposto da

[REDACTED]

con la dott.ssa Cristiana Rocchi
ricorrente

contro:

Comune di [REDACTED]

resistente in proprio

ed iscritto al n. 999 / 06 R.G.

ha pronunciato la seguente

sentenza

Svolgimento del processo.

Con ricorso iscritto a ruolo il 23.08.06, [REDACTED] impugnava il verbale 04.06.06 della Polizia Municipale di [REDACTED], che aveva contestato la violazione dell'art. 142 / 8 del codice della strada.

Il ricorrente eccepiva tra l'altro l'omessa contestazione immediata.

Si costituiva ritualmente il Comune, il quale chiedeva la reiezione dei ricorsi con dovizia di argomentazioni.

In particolare, il Comune deduceva che "l'accertamento [de quo] è stato effettuato tramite apparecchiatura autovelox 104/C2 matr. 908398 presidiata costantemente dal personale addetto", precisando più avanti che

67/07
999/06
[Handwritten notes and stamps]

l'apparecchio era presidiato da un Agente, peraltro l'unico disponibile in quel momento.

Di qui la legittimità dell'accertamento, eseguito ai sensi dell'art. 201, comma 1 bis, lettera e) del c.s.

All'udienza del 28.11.06, questo giudice emetteva ordinanza inaudita altera parte, con la quale invitava il Comune a fornire prove idonee dello svolgimento delle operazioni tutte, in particolare in relazione all'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 93 c 11 del c.s. e 183 del regolamento.

Il Comune depositava in data 20.12.06 memoria, con la quale deduceva quanto segue.


La Polizia Municipale di ██████████, che non posiziona mai i rilevatori su auto "civetta", nel caso di specie aveva posto lo strumento su un treppiede, installato sulla banchina posta sul lato destro della strada.

In secondo luogo deduceva che la "visibilità e/o presenza degli agenti di polizia, la stessa **non** costituisce una condicio sine qua non all'utilizzo dell'autovelox."

Motivi della decisione.

La contestazione è stata elevata ai sensi della lettera e) del comma 1 bis dell'art 201 del c.s.

La normativa concernente l'esclusione dell'obbligo della contestazione immediata delle violazioni a codice della strada è disciplinata dall'art. 201 dello stesso codice, il quale ha comunque superato l'art. 384 del Regolamento per un duplice motivo.



Innanzitutto, *ratione temporis*, poiché l'art. 201 attualmente in vigore è stato modificato dalla L. 01.08.03 n. 214, che è successiva al Regolamento, emanato il 16.12.1992.

In secondo luogo, ed è ciò che più conta, *ratione materiae* perché la normativa è stata completamente riformulata ed ampliata.

Ai fini che interessano, sarà sufficiente prendere in esame il comma 1 bis del detto art. 201.

A proposito della non necessità della contestazione immediata, la lettera e) così recita:

“accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi della Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;”

La successiva lettera f) così recita:

“accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;”

La lettera e) prevede tre distinte ipotesi: 1) il veicolo è a distanza dal posto di accertamento; 2) è impossibile fermarlo in tempo utile; 3) è impossibile fermarlo nei modi regolamentari.

La lettera f) all'apparenza prevede una sola ipotesi, ma in realtà si tratta di due ipotesi: 1) autostrade e strade extraurbane principali, su cui gli organi di polizia stradale possono installare in autonomia i rilevatori funzionanti in modo automatico; 2) strade extraurbane secondarie e urbane



di scorrimento, su cui i detti organi possono installare gli stessi rilevatori funzionanti in modo automatico, ma solo a seguito di decreto del Prefetto.

Siamo dunque in presenza di due gruppi distinti di ipotesi, con la conseguenza che la distinzione non avrebbe alcun senso, ove regolasse le medesime metodologie di rilevamento, entrambe in modo automatico ovvero senza la presenza di un agente.

Basterebbe questa prima considerazione per far comprendere come la lettera e) presupponga la presenza fisica di almeno un operatore, altrimenti il legislatore non avrebbe separato i due gruppi, ma avrebbe accorpato tutte le ipotesi in un'unica previsione, vale a dire in un'unica lettera.

Ma la questione è risolta per tabulas dal successivo comma 1 ter, là dove, al secondo periodo precisa:

“Nei casi previsti alle lettere b), f), e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.”

E' di palmare evidenza che, non essendo menzionata la lettera e), nelle ipotesi da essa previste è necessaria la presenza di un operatore, ferma restando l'esclusione della contestazione immediata.

Nel caso di specie, non è stata raggiunta la prova tranquillante della presenza dell'Agente al momento della rilevazione de qua.

Innanzitutto vi è contraddizione negli scritti della P.A., la quale dopo aver affermato più volte che vi era un Agente, poi deduce che la “visibilità e/o presenza degli agenti di polizia, la stessa non costituisce condicio sine qua non all'utilizzo dell'autovelox.”



infatti, se la P.A. fosse stata certa della presenza di almeno un operatore, non avrebbe sentito la necessità di affermare che detta presenza non è necessaria.

In secondo luogo, si deve osservare che l'onere della prova della presenza di un operatore grava sulla P.A., come anticipato più sopra.

La frase, contenuta nel verbale, secondo cui "la perfetta funzionalità dello strumento misuratore è stata verificata dal personale operante prima dell'inizio del servizio, il quale lo ha inoltre presidiato durante il funzionamento, verificando, con costante vigilanza, la sua funzionalità ed efficienza", costituisce una mera formula di stile, applicabile alle situazioni più disparate e non già ad ogni singolo caso concreto, con la conseguenza che non potrà mai assurgere alla dignità di atto pubblico.

Ma vi è di più.

L'articolo 2700 del codice civile recita:

"Efficacia dell'atto pubblico.

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché ... degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti."

Il verbale de quo è firmato da "gli accertatori" e da il "Responsabile immissione dati".

E' fatto notorio che "accertatore" è semplicemente colui che, in ufficio, visiona le foto scattate dalla macchina fotografica installata nell'Autovelox, per poi individuare gli eventuali fotogrammi indicanti possibili trasgressioni.



Ciò costituisce fatto notorio, confermato dalla circostanza che il verbale inizia con la frase "Il giorno [che è posteriore di gran lunga a quello del rilievo fotografico, nota del giudicante] in ... presso l'Ufficio comando del servizio ... di P.M., il sottoscritto ha accertato, dall'esame della documentazione fotografica prodotta dallo strumento misuratore, che in data [giorno che è di gran lunga anteriore al precedente, nota del giudicante]"

Quindi, l'accertatore non è colui che asseritamente avrebbe presidiato lo strumento.

Il verbale de quo, che non è firmato da quest'ultimo soggetto, è atto pubblico e fa piena prova solo per quanto riguarda le operazioni svolte in ufficio a tavolino, ma non mai per ciò che concerne le operazioni eseguite sulla strada.

Per completezza espositiva, si deve osservare che le cose non cambierebbero, ove per avventura vi fosse coincidenza tra il soggetto operante sulla strada e quello operante in ufficio, giacché il verbale è firmato da un Agente solo nella sua qualità di "accertatore", che ha le mere funzioni appena viste.

Per tutte le ragioni sopra esposte, si deve constatare che la P.A., sulla quale grava il relativo onere, non ha fornito la prova piena della presenza di un operatore, e pertanto il ricorso deve essere accolto.

E' stata accolta una delle eccezioni sollevate dal ricorrente e pertanto sono dovute le spese, che vengono liquidate come segue.

Dovrà essere applicato gli scaglioni relativi alle cause di valore indeterminabile della causa, poiché nel verbale è comminata la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida.



Non è infatti possibile stabilire a priori il danno che deriverebbe da tale sanzione.

Saranno applicati onorari e diritti nei minimi.

Diritti ed Onorari di Avvocato nelle cause ex Lege 689 / 81,

Valore indeterminabile

Onorari

Studio della controversia 210

Consultazioni col cliente 110

Ricerca dei documenti 55

Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio 170

Assistenza all'udienza di trattazione 45

Totale onorari 590

Diritti

Posizione e archivio 77

Disamina 19

Domanda introduttiva del giudizio 77

Autentica firma 19

Iscrizione della causa a ruolo 19

Esame degli scritti difensivi della controparte 39

Partecipazione all'udienza 39

Consultazioni col cliente 77

Corrispondenza col cliente 77

Totale diritti 424

Riepilogo

Onorari 590

Diritti 424



[Handwritten signature]

Totale generale	1.014
Spese generali 12,50 %	127
Totale finale	1.141
<u>Riduzione alla metà trattandosi di praticante avvocato</u>	<u>570</u>

oltre Cap ed Iva come per legge.

2




P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna la P.A. alle spese di lite, che liquida come da parte motiva.

Borgo San Lorenzo, 23 gennaio 2007.


Il giudice di pace
avv. Cosimo Pekelis



DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1/2/07

RINVENUTO IN CANCELLERIA
- 7 FEB. 2007

IL CANCELLIERE (B3)
(Lm. It. Bettini)



26/2/07

